



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  
SERVIZIO LEGISLATIVO

**Contenzioso costituzionale**  
**Giudizi pendenti davanti alla Corte costituzionale**

N.	Atto introduttivo (tipo - pubblicazione - parti)	Impugnative provinciali - deliberazione di giunta	Impugnative provinciali - procedimento in consiglio	Tipo di giudizio	Materia	Atto impugnato / oggetto della questione / sintesi sui motivi del ricorso
1	Ricorso 7 ottobre 2022, n. 77 g.u. 23 novembre 2022 I serie speciale, n. 47 Presidenza del Consiglio dei ministri <u>contro</u> Provincia autonoma di Trento	-	-	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale	Organizzazioni e personale (1.6.2.)	<u>si chiede:</u> la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'articolo 9, rubricato "Inserimento dell'art. 60-bis nella legge provinciale provinciale 3 aprile 1997, n. 7 (legge sul personale della provincia 1997)", della legge provinciale n. 10 del 2022 (Assestamento del bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2022-2024). Il ricorrente osserva che anche i contratti collettivi della Provincia autonoma di Trento sono soggetti al controllo della Corte dei conti, quale garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico nella sua interezza (statale, regionale, provinciale) e, in particolare, della corretta gestione delle risorse collettive. Ad avviso del ricorrente, contrasta con la riserva di controllo spettante alla Corte dei conti, l'art. 9 della l.p. n. 10 del 2022, che attribuisce esclusivamente ad organismi interni la competenza a controllare la compatibilità economico-finanziaria dei contratti collettivi.
2	Ricorso 8 febbraio 2023, n. 3 g.u. 1 marzo 2023	-	-	Giudizio di legittimità costituzionale in via principale	Energia (2.3.)	<u>si chiede:</u> la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge provinciale 7 dicembre 2022, n. 16 (Piano industriale per il miglioramento degli impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico: integrazione dell'articolo 26 septies della legge

N.	Atto introduttivo (tipo - pubblicazione - parti)	Impugnative provinciali - deliberazione di giunta	Impugnative provinciali - procedimento in consiglio	Tipo di giudizio	Materia	Atto impugnato / oggetto della questione / sintesi sui motivi del ricorso
	I serie speciale, n. 9 Presidenza del Consiglio dei ministri <u>contro</u> Provincia autonoma di Trento					provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)) - relativamente alle previsioni contenute nei commi 2 bis e 2 quinquies dell'art. 26 septies della legge provinciale n. 4 del 1998, introdotti dall'articolo 1, comma 1 della legge provinciale n. 16 del 2022, concernente "Piano industriale per il miglioramento degli impianti di grande derivazione a scopo idroelettrico: integrazione dell'articolo 26 septies della legge provinciale 6 marzo 1998, n. 4 (Disposizioni in materia di grandi derivazioni a scopo idroelettrico e altre disposizioni connesse)". Il ricorrente osserva che tali disposizioni eccedono le competenze statutarie riconosciute alla Provincia autonoma di Trento dall'articolo 13 dello Statuto speciale, andando a violare l'articolo 117, primo e secondo comma, lettera e) della Costituzione, in quanto il citato articolo 13 dello Statuto riconosce alla Provincia una competenza legislativa primaria da esercitare "nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale". Le concessioni relative alle centrali idroelettriche si qualificano come autorizzazioni ai sensi della direttiva servizi (articolo 12 della direttiva n. 2006/123/CE) e pertanto devono essere indette procedure di selezione che presentino garanzie di imparzialità e di trasparenza, nonché di adeguata pubblicità. Ne consegue che non è possibile prevedere la procedura di rinnovo automatico né accordare altri vantaggi al prestatore la cui concessione sia scaduta.
3	Ordinanza del tribunale regionale di giustizia	-	-	giudizio di legittimità costituzionale in via	urbanistica (4.1)	Il TRGA, sede di Trento, non definitivamente pronunciando sul ricorso n. 40 del 2022, <u>dichiara rilevante e non manifestamente infondata</u> la questione di legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 7, della legge provinciale

N.	Atto introduttivo (tipo - pubblicazione - parti)	Impugnative provinciali - deliberazione di giunta	Impugnative provinciali - procedimento in consiglio	Tipo di giudizio	Materia	Atto impugnato / oggetto della questione / sintesi sui motivi del ricorso
	amministrativa di Trento 22 novembre 2023, n. 13 g.u. 14 febbraio 2024, I serie speciale, n. 7			incidentale		<p>n. 1/2008 sia per contrasto con l'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della violazione del principio di uguaglianza e del principio di ragionevolezza, nonché per contrasto con il combinato disposto degli artt. 4 e 8 dello Statuto, nella parte in cui subordinano l'esercizio della potestà legislativa delle Province di Trento e Bolzano in materia di "urbanistica e piani regolatori" al rispetto dei principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica.</p> <p>Secondo l'organo giurisdizionale locale, tale legislazione provinciale (art. 135, comma 7, l.p. 1/2008), consentendo il rilascio di una concessione in sanatoria <i>"quando è regolarmente richiesta e conforme, al momento della presentazione della domanda, alle norme urbanistiche vigenti e non in contrasto con quelle adottate, anche se l'opera per la quale è richiesta è già stata realizzata abusivamente"</i>, contrasterebbe con l'art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della violazione del principio di uguaglianza e del principio di ragionevolezza, nonché del combinato disposto degli articoli 4 e 8 dello Statuto, i quali subordinano l'esercizio della potestà legislativa delle Province di Trento e Bolzano in materia di <i>"urbanistica e piani regolatori"</i> al rispetto dei <i>"principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica"</i>.</p> <p>Infatti, la disciplina dell'accertamento della conformità urbanistica attiene alla materia del <i>"governo del territorio"</i>, e dunque spetta al legislatore statale la scelta sul se, sul quando e sul <i>quantum</i> della sanatoria, mentre il legislatore provinciale potrebbe solo intervenire per quanto riguarda l'articolazione e la specificazione di tali disposizioni.</p> <p>La norma provinciale invece introdurrebbe una "sanatoria</p>

N.	Atto introduttivo (tipo - pubblicazione - parti)	Impugnative provinciali - deliberazione di giunta	Impugnative provinciali - procedimento in consiglio	Tipo di giudizio	Materia	Atto impugnato / oggetto della questione / sintesi sui motivi del ricorso
						giurisprudenziale”, che dovrebbe ritenersi recessiva rispetto alla vigente normativa statale e ai principi dalla stessa desumibili in materia di abusiva trasformazione del territorio, essendo il permesso in sanatoria ottenibile soltanto in presenza dei presupposti delineati dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, ossia a condizione che l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento sia della realizzazione del manufatto, sia della presentazione della domanda.
4	Ordinanza del tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento 17 gennaio 2024, n. 34, g.u. 20 marzo 2024, I serie speciale, n. 12	-	-	giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale	Edilizia abitativa (4.6)	<p>Il TRGA, sede di Trento, non definitivamente pronunciando sul ricorso n. 97 del 2023, <u>dichiara rilevante e non manifestamente infondata</u> la questione di legittimità costituzionale dell’art. 87, comma 4, lett a), della legge provinciale n. 15/2015 sia per contrasto con l’art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della violazione del principio di uguaglianza e del principio di ragionevolezza, nonché per contrasto con l’articolo 31 della Costituzione, per mancata considerazione delle esigenze di tutela della famiglia, nella parte in cui non si riferisce, oltre al coniuge non divorziato, né separato giudizialmente, anche al convivente di fatto, more uxorio, come definito dell’art. 1, comma 36, della legge n. 76/2016, legge istitutiva delle unioni civili e disciplinante le convivenze di fatto.</p> <p>Secondo l'organo giurisdizionale locale, tale legislazione provinciale (art. 87, comma 4, lett. a), l.p. 15/2015), disponendo che, ai fini del calcolo del contributo di costruzione nei casi di prima abitazione del richiedente, la residenza è considerata prima abitazione, tra l’altro, “2) se, al momento della firma della convenzione prevista dall’articolo 90, comma 2, il richiedente e il suo coniuge, non divorziati né separati giudizialmente, non sono titolari o contitolari, eredi o</p>

N.	Atto introduttivo (tipo - pubblicazione - parti)	Impugnative provinciali - deliberazione di giunta	Impugnative provinciali - procedimento in consiglio	Tipo di giudizio	Materia	Atto impugnato / oggetto della questione / sintesi sui motivi del ricorso
						<i>legatari, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio provinciale”, contrasterebbe con l’art. 3 Cost., sotto il duplice profilo della violazione del principio di uguaglianza e del principio di ragionevolezza, nonché con il citato art. 31 Cost., in quanto, per come letteralmente formulata, determinerebbe un’irragionevole e ingiustificata disparità di trattamento tra coppie unite dal vincolo del matrimonio e coppie non coniugate al ricorrere dei medesimi presupposti: convivenza e disponibilità (a titolo di proprietà o di altro diritto reale) in capo ad uno dei due componenti della coppia di un alloggio idoneo alle esigenze della famiglia.</i>

#### **GIUDIZI PENDENTI DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE: 4**

- a) giudizi di legittimità costituzionale in via principale: 2
- b) giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale: 2
- c) giudizi per conflitto di attribuzione: 0

#### **LEGENDA:**

- sono indicati i ricorsi pendenti davanti alla corte costituzionale alla data del 21 marzo 2024, relativi a giudizi di legittimità costituzionale (in via principale o in via incidentale) e a giudizi relativi a conflitti di attribuzione, promossi da o contro la provincia autonoma di Trento, o nei quali quest'ultima è intervenuta;
- i ricorsi sono riportati in ordine cronologico, sulla base della data di deposito del ricorso.

*Tabella aggiornata al 21 marzo 2024*